

# COME CAMBIA LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

D.lvo 62 del 13.04.2017

D.M. 741 del 03.10.2017


D.M. 742 DEL 03.10.2017

Nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017

*a cura del servizio ispettivo dell'USR per il Veneto*



# IL D.LVO 62 DEL 13.04.2017



Il D.lvo n. 62, dà attuazione all'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge 107/2015, in tema di:

- valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione;
- certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione;
- esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione;
- esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione.



# AMBITO DELLA DELEGA




La delega della Legge 107 al Governo per il primo ciclo era ampia, tanto da interessare tutta la tematica della valutazione degli alunni e anche l'esame conclusivo.

Per il secondo ciclo, il Governo aveva ricevuto mandato dal Parlamento per intervenire solo sull'Esame di Stato conclusivo.

Il Decreto delegato sostituisce il DPR 122/09 per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione fin dal corrente anno scolastico.

Le novità relative all'esame di Stato al termine del secondo ciclo entreranno in vigore dall'a.s. 2018/19.





# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE



# PRINCIPI GENERALI



- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni ;
- ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze;
- la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali



# VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO




- La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
- L'osservazione e la valutazione del comportamento non possono esaurirsi quindi nell'apprezzamento di una corretta condotta scolastica, intesa come osservanza delle regole vigenti nell'ambiente scolastico, diligenza e impegno adeguati nello studio, assolvimento dei compiti dati.
- Si esprime, sia alla primaria che alla SSPG con un giudizio sintetico formulato dalla scuola (aggettivo, breve frase ...)
- Pertanto, non essendoci più il voto di comportamento, non è possibile bocciare a causa del voto non sufficiente in comportamento
- Permane solamente l'esclusione dallo scrutinio come provvedimento disciplinare di massima gravità a norma dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, solo alla SSPG.





# VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO




Nella definizione del comportamento da valutare, dovranno figurare le competenze sociali e civiche nel loro complesso, intese come ad esempio:

- adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità;
- partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune;
- collaborazione con altri;
- prestare aiuto e saperlo chiedere all'occorrenza;
- impegno per il benessere comune;
- mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola;
- assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia;
- assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all'interno della scuola e della comunità



# CITTADINANZA E COSTITUZIONE



- Continua ad essere un insegnamento impartito nell'ambito storico-sociale, come previsto dalla L. 169/08;
- È oggetto di valutazione, ma non con voto unico, bensì concorre a determinare quello delle discipline cui afferisce
- Concorre a costruire le competenze sociali e civiche, pertanto le attività ad esso relative sono trasversali a tutte le discipline






# VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI



- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa **con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.**
- La precisazione sui livelli non è banale ed è molto interessante, perché rimarca il valore ordinale, non cardinale, della scala decimale, che la equipara ad altre dello stesso tipo, espresse con lettere o con aggettivi.



# LA VOTAZIONE IN DECIMI E LA SUA DESCRIZIONE



- Sarebbe proficuo che i Collegi dei Docenti formulassero, sui valori della scala decimale, per ogni disciplina, delle descrizioni che illustrino le conoscenze, le abilità e le competenze sottese a quel giudizio numerico (previsione contemplata anche dalla nota MIUR n. 1865)
- Ne risulterebbero delle **“rubriche dei voti”** che faciliterebbero l’osservazione dei processi di apprendimento e il reperimento delle corrispondenze possibili tra la valutazione di profitto disciplinare e la valutazione e certificazione delle competenze.
- La descrizione delle caratteristiche degli apprendimenti valutati con una scala numerica aiuterebbe anche a riflettere su quali strategie, ambienti di apprendimento, organizzazioni potrebbero essere più funzionali al raggiungimento dei massimi successi per il più alto numero di allievi.



# TITOLARI DELLA VALUTAZIONE

- La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
- **La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.**
- I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi , finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.



# TITOLARI DELLA VALUTAZIONE


- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Questo passaggio colma una lacuna del precedente DPR 122/09, dove, per lo scrutinio nella scuola primaria, il Dirigente Scolastico non era menzionato.

- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.



# AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA



- Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- In questo caso l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali** e comprovati da specifica motivazione.






# AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA S.S.P.G. ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO



- Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dai casi seguenti
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.
- La validità dell'anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato.
- La partecipazione alle prove nazionali di aprile è condizione necessaria per l'ammissione agli esami di Stato; per questo i privatisti debbono chiedere di poterli sostenere entro il 20 marzo.







# ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE



# COMMISSIONE



- Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.
- Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico (o il coordinatore nelle paritarie), o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.



# PROVE D'ESAME



- L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.
- La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
- Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:
  - a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
  - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
  - c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.



# Prove di italiano

- Per la prova di italiano, che serve ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre temi di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
  - a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
  - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
  - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
- La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.
- Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova. la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.



# Prove di matematica

- Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, che serve ad accertare la «*capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni*», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni) le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
  - 1. Problemi articolati su una o più richieste
  - 2. Quesiti a risposta aperta
- Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti. le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
- Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.
- Nel giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.





# Prove di lingue straniere

- Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche fra loro combinate all'interno della stessa traccia:
  - 1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta
  - 2. Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo
  - 3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
  - 4. Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana
  - 5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali
- Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.
- Gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.






# Colloquio

- Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali
- Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
- 3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
- 4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.



# Correzione delle prove



- La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
- La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
- Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.




# VALUTAZIONE FINALE

- La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi.
- Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, senza arrotondare
- La votazione finale deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.
- L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
- Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta l'unanimità della Commissione.
- L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.




# VOTO FINALE



- La votazione finale non è più la media aritmetica degli esiti delle prove e del giudizio d'ammissione, altro tema assai controverso, ma la media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove.
- Tale modalità di calcolo del voto finale, oltre ad essere maggiormente ponderata, risulta in genere più vantaggiosa per i candidati.
- La prova nazionale dell'INVALSI è collocata, come per le altre classi interessate, nel mese di aprile e non fa più parte dell'esame di Stato.






# PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI





# PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI NELLA SCUOLA PRIMARIA/1




- Le prove standardizzate nazionali predisposte dall'INVALSI sono somministrate nel **mese di aprile** nelle classi **seconde e quinte**.
- Tali prove sono rilevanti gli apprendimenti in **italiano, matematica, inglese**, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.
- Nella **classe seconda** si effettueranno solo le prove di **italiano e matematica**.
- Nella **classe quinta** si effettueranno le prove di **italiano, matematica e inglese**.






# PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI NELLA SCUOLA PRIMARIA/2



- Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.
- Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
- Le azioni relative allo svolgimento delle **rilevazioni nazionali** costituiscono per le istituzioni scolastiche **attività ordinarie d'istituto**.



# PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO/1



- Le prove standardizzate nazionali predisposte dall'INVALSI sono somministrate entro il mese di aprile nella classi terza della SSPG; nella classi 2<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> della scuola secondaria di secondo grado.
- Tali rilevazioni sono finalizzate a rilevare gli apprendimenti in italiano, matematica, inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e **sono somministrate e svolte con l'uso del computer.**
- Nella **classe 2<sup>^</sup> della scuola secondaria di secondo grado non è prevista la prova nazionale di inglese**, perché , essendo la prova introdotta dal presente decreto delegato, il Governo aveva delega ad operare solo per il primo ciclo e per l'esame conclusivo del secondo. Quindi, il percorso intermedio della scuola del secondo grado non poteva essere modificato.




# PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO.



- Per la prova di inglese **al termine del primo e del secondo ciclo**, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori .
- **La partecipazione alle prove rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione.** Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
- Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche **attività ordinarie d'istituto.**






# **ESAMI DI IDONEITA' E AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE SCUOLA PARENTALE**



# ESAMI DI IDONEITÀ



- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della SSPG è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di SSPG è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.





- In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
- Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
- Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.



# ISTRUZIONE PARENTALE



- In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
- Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.




La disposizione colma una precedente lacuna normativa e chiarisce la differenza tra:

1. istruzione in una scuola non paritaria iscritta agli elenchi regionali, che consente di fare gli esami a fine ciclo o nel momento in cui si rientra nel servizio pubblico;

2. scuola parentale condotta dai genitori o in scuole che non compaiono negli elenchi. In questi casi gli alunni devono fare gli esami ogni anno





# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI O CON DSA



# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI O CON DSA



- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti della n. 104/1992;
- Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.





# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI



- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**
- L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 del Decreto, comuni a tutti gli alunni.
- Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.



# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA



- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella SSPG dal consiglio di classe.
- Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla n. 170/10, indicati nel piano didattico personalizzato.



# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.



# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.
- In sede di esame di Stato **sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**
- L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dal decreto per la generalità degli alunni.
- Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate nazionali. Per lo svolgimento delle prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.
- Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.




# PROVE DIFFERENZIATE CON VALORE EQUIVALENTE



- Nel decreto viene affermato il principio che per il superamento dell'esame di Stato al termine del **primo ciclo**, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgano di misure dispensative.
- E' una novità importante che stabilisce il diritto all'ottenimento della licenza di SSPG da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.
- Nulla è variato, invece per il **secondo ciclo**, dove le prove differenziate non consentono l'ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito.
- Ugualmente non consente l'ottenimento del diploma di **secondo ciclo** la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera.







# **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**



# CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

- La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendoli e orientandoli verso la scuola del secondo ciclo.
- La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
- E' redatta dall'equipe docente o dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Per gli alunni della SSPG viene consegnato a coloro che superano l'esame
- La struttura è la medesima dell'ultimo modello sperimentale, con le competenze chiave europee descritte dalle dimensioni del Profilo finale e i quattro livelli di padronanza positivi.



- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione
- g) certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.



# CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO




Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.





# **ESAME DI STATO AL TERMINE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**

**(in vigore dall'a.s. 2018/19)**





# FINALITA' E AMBITI

- L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
- In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di **alternanza scuola-lavoro**, dello **sviluppo delle competenze digitali** e del **percorso dello studente** di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
- L'esame di Stato tiene anche conto delle attività svolte nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**».



# CREDITO SCOLASTICO

- In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il **credito scolastico** maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno **fino ad un massimo di quaranta punti**, di cui **dodici** per il terzo anno, **tredici** per il quarto anno e **quindici** per il quinto anno.
- Allegata al decreto n. 62 c'è la tabella di conversione dei valori del credito attribuiti nel terzo e quarto anno (prima del nuovo esame) con quelli attribuiti secondo il nuovo regime.
- Il decreto non menziona il c.d. “credito formativo”, oggi in uso. Esso non sarà più previsto con il nuovo esame e si procederà con l'unico istituto del credito scolastico.



# PROVE SCRITTE DI ESAME

- L'esame di Stato comprende **due prove** a carattere nazionale e un colloquio.
- La **prima prova**, in forma scritta, accerta la padronanza della **lingua italiana** o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.
- Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
- La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.



- La **seconda prova**, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto **una o più discipline caratterizzanti il corso di studio** ed è tesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale degli studenti dello specifico indirizzo.
- Con **decreto del Ministro** sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i **quadri di riferimento** per la redazione e lo svolgimento delle due prove scritte, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
- Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il **decreto ministeriale**, sono definite le **griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle prove scritte**.
- Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.



- Con decreto del Ministro sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio.
- Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti.
- Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.





# COLLOQUIO

- Il **colloquio** ha la finalità di **accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dei candidati.**
- A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
- **Nell'ambito del colloquio** il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, **l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.**



# ESITI DELL'ESAME

- A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame :
  - alle **prove scritte che valgono fino a 20 punti ciascuna;**
  - al **colloquio che vale fino a 20 punti;**
  - dei punti per il **credito scolastico che vale fino a 40 punti.**
- Il **punteggio minimo** per superare l'esame è **pari a 60 punti.**
- La commissione d'esame **può motivatamente integrare** il punteggio **fino a un massimo di 5 punti** ove il candidato abbia ottenuto un **credito scolastico di almeno 30 punti** e un risultato complessivo nelle **prove d'esame pari almeno a 50 punti.**
- I requisiti per la **lode** restano invariati rispetto a oggi.



# ESAME PER GLI ALUNNI DISABILI E CON DSA

- Non ci sono sostanziali variazioni per l'esame di secondo ciclo degli alunni disabili e con DSA.
- Gli alunni disabili possono sostenere prove differenziate o non sostenerne alcune, sulla base del PEI; in questo caso non viene rilasciato il diploma, ma il certificato di credito formativo.
- Qualora sostengano positivamente prove equipollenti, ottengono il diploma.
- Gli alunni con DSA, sulla base del PDP, possono utilizzare le misure compensative in esso previste. Possono essere esonerati dalla prova scritta di lingua straniera e sostituirla con una prova orale.
- Qualora non sostengano la prova di lingua straniera in nessuna forma, non otterranno il diploma, ma il certificato di



# ALUNNI CON BES – PROVE NAZIONALI

- Per gli alunni con BES non è prevista nessuna variazione nelle prove d'esame.
- Si potranno accordare le sole misure compensative utilizzate durante l'anno e previste nel PDP.
- Gli alunni con DSA e con BES partecipano alle prove nazionali INVALSI.
- Gli alunni con DSA esonerati dalla prova scritta di lingua inglese o dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.



**Grazie per l'attenzione**



*a cura del Servizio Ispettivo dell'USR per il Veneto*

